TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

Art. 3

Gli assegni di sede di di cui all'articolo 1, lettera b), sono costituiti:

a) dagli assegni base previsti per le diverse funzioni nell'allegata tabella vistata dal Ministro per gli affari esteri e dal Ministro per il tesoro;

b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi, risultanti dal coefficiente determinato per il personale diplomatico e consolare che non abbia qualifica di ambasciatore o di Ministro o di Console generale a norma dell'articolo 3 lettera i), della legge 4 gennaio 1951, n. 113. Per le sedi ove siano stabiliti piu' coefficienti oltre quelli fissati per l'Ambasciatore, o il Ministro o il Console generale, e qualora l'attivita' culturale e scolastica si svolga, in sede diversa da quella di residenza della Rappresentanza diplomatica o consolare, il coefficiente da, assegnare al personale di cui alla presente legge sara' determinato con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro sentita la Commissione di cui all'articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Versione in vigore dal 15 novembre 1962, non più in vigore dal 31 maggio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Estremi	Legge 6 ottobre 1962, n. 1546
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattamento-economico-del-personale-addetto-alle-istituzioni/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it